

che all'annotamento di inefficacia delle trascrizioni eseguite rispettivamente il 28 gennaio 1952 al n. 2152 reg. d'ord. e il 3 febbraio 1953 al n. 2850 reg. d'ord. e 2126 reg. part., limitatamente alle posizioni di immobile, a liberazione delle quali sia stato effettuato il totale rimborso di quote di mutuo, ferme rimanendo, dette ipoteche e trascrizioni, sulle rimanenti unità immobiliari;

3°) - ad identificare le posizioni di immobile, da liberarsi dalle sopra descritte ipoteche, nonché dalle citate trascrizioni, nella loro consistenza, nei loro confini o in quanto altro possa occorrere per la loro più precisa individuazione;

4°) - a firmare gli atti e a rilasciare qualsiasi altra dichiarazione che fosse necessaria per l'esecuzione della presente deliberazione.

Letto ed approvato seduta stante.  
 Il Consiglio approva.